



COMUNE DI ALTISSIMO
PROVINCIA DI VICENZA

P.I.
2020

VARIANTE PARZIALE PUNTUALE n. 3 al P.I.

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA)

RELAZIONE TECNICA

D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017

IL SINDACO:
TREVISAN OMAR LORIS

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO:
ARCH. ROBERTO BASSAN

TECNICO INCARICATO:
ARCH. LINO DE BATTISTI

Ordine degli A.P.P.C. della Provincia di Padova n. 774



DATA: NOVEMBRE 2020

Adottato in Consiglio comunale
In data.....delibera n.....

Approvato in Consiglio comunale
In data.....delibera n.....

1	PREMESSA.....	3
2	INQUADRAMENTO NORMATIVO.....	3
3	PERCORSO METODOLOGICO.....	4
4	I CONTENUTI DELLA VARIANTE 4 AL PIANO DEGLI INTERVENTI.....	4
5	PROGRAMMAZIONE TEMPORALE.....	14
6	DIMENSIONAMENTO DEL PIANO: LE NUOVE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 11/2004.....	14
7	LA VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO.....	14
8	PRESCRIZIONI DEL PATI AL PI.....	15
9	CONFORMITA' URBANISTICA.....	15
10	COERENZA CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA L.R. n. 14/2017:.....	15
11	VERIFICA DI COMPATIBILITA' IDRAULICA:.....	15
12	VERIFICA DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE VAS.....	15
13	- MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE.....	16
14	BIODIVERSITA'-DEFINIZIONE DEI LIMITI SPAZIALI IN RIFERIMENTO ALLA RETE NATURA 2000....	16
15	ELABORATI DELLA VARIANTE N. 3 AL P.I.....	17
16	CONCLUSIONI.....	17

1 PREMESSA

La Valutazione di Incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione atto a garantire la coerenza complessiva e la funzionalità dei siti della rete Natura 2000, a vari livelli (locale, nazionale e comunitario). Introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat", recepito con l'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., consente l'esame delle interferenze di piani, progetti e interventi che, non essendo direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie caratterizzanti i siti stessi, possono condizionarne l'equilibrio ambientale. La valutazione di incidenza quindi permette di verificare la sussistenza e la significatività di incidenze negative a carico di habitat o interesse comunitario. A livello regionale gli aspetti procedurali e le linee di indirizzo per la stesura dello studio per la Valutazione di Incidenza sono disciplinati con la D.G.R. n. 1400/2017.

La presente relazione allegata alla documentazione progettuale è volta a dare evidenza che l'intervento in oggetto si trova nelle condizioni previste al punto 2.2 dell'Allegato A alla DGRV n. 1400 del 29 Agosto 2017, relativamente a "piani, progetti e interventi per i quali non è necessaria la procedura di Valutazione d'Incidenza".

I riferimenti normativi e le motivazioni per cui l'intervento in esame non è da assoggettare a Valutazione di Incidenza Ambientale saranno riportate nei paragrafi successivi.

2 INQUADRAMENTO NORMATIVO

La Rete Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità, si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Il S.I.C. è un sito che contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale o una specie in uno stato di conservazione soddisfacente.

Le Z.P.S invece hanno il fine di tutelare in modo rigoroso i siti in cui vivono le specie contenute nell'allegato 1 della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli".

La Valutazione di Incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione atto a garantire la coerenza complessiva e la funzionalità dei siti della rete Natura 2000 a vari livelli (locale, nazionale e comunitario).

Introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat", recepito con l'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., consente l'esame delle interferenze di piani, progetti e interventi che, non essendo direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie caratterizzanti i siti stessi, possono condizionarne l'equilibrio ambientale. *La valutazione di incidenza* quindi permette di verificare la sussistenza e la significatività di incidenze negative a carico di habitat o specie di interesse comunitario.

A livello regionale gli aspetti procedurali e le linee di indirizzo per la stesura dello studio per la Valutazione di Incidenza erano disciplinati con la D.G.R. 3173/06 e con la successiva D.G.R. 2299/14. La normativa regionale è stata recentemente aggiornata con D.G.R. n. 1400 del 29 AGOSTO 2017 "

Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014".

La citata D.G.R. individua al punto 2.2 dell'Allegato A i piani, i progetti e gli interventi, puntualmente elencati, per i quali non è necessaria la procedura di Valutazione di Incidenza, ed in particolare al *Punto 23*) sancisce che: *"la valutazione di incidenza non è necessaria per i piani, i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000"*.

Considerato che la *valutazione di incidenza* è uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti degli interventi sui siti della rete *Natura 2000*, di seguito si procederà a descrivere l'intervento ed i siti della *Rete Natura 2000* più prossimi ad esso al fine di dare evidenza dell'impossibilità di creare impatti negativi significativi sugli stessi.

3 PERCORSO METODOLOGICO

Con lo scopo di dare evidenza dell'impossibilità che ci siano impatti negativi significativi sia sui siti della Rete Natura 2000, ma anche sugli habitat o sulle specie di interesse che eventualmente rientrino in aree connesse agli stessi, di seguito si procederà a:

- descrivere in maniera sintetica la variante al piano;
- analizzare i siti della Rete Natura 2000 più prossimi e le eventuali modifiche e/o impatti attesi nei loro confronti;
- descrivere l'uso attuale del suolo dell'ambito d'intervento e le eventuali modifiche conseguenti all'attuazione dell'intervento, con lo scopo di evidenziare se e a che livello viene modificata l'idoneità ambientale dei luoghi nei confronti delle specie di interesse comunitario.

4 I CONTENUTI DELLA VARIANTE 4 AL PIANO DEGLI INTERVENTI

Le varianti al PI proposte sono puntuali, precisamente:


- riclassificazione di area da edificabile (centro storico) ad area senza capacità edificatorie (L.R. 04/2015 art. 7 varianti verdi);
- ampliamento di un "nucleo di edilizia diffusa (NED) con la sola potenzialità di costruire una abitazione con un volume predeterminato di mc. 600;
- riclassificazione di un annesso rustico non più funzionale con l'attività agricola, per il ricavo di destinazioni d'uso compatibili.
- riclassificazione da area agricola "E" in nuclei di edificazione diffusa (NED) già prevista nel PATI senza previsione di nuovi volumi;
- riclassificazione di area residenziale "B" di completamento in zona agricola "E" in zona senza potenzialità edificatoria (L.R. 04/2015 art. 7 varianti verdi), salvo quanto previsto dalla zona "E";
- ampliamento zona residenziale "B" di completamento, ampliamento urbanisticamente non rilevante;
- riclassificazione di un'area residenziale "C1" in zona agricola senza potenzialità edificatorie (L.R. 04/2015 art. 7 varianti verdi), salvo quanto previsto dalla zona "E".
- riclassificazione di una zona a servizi F3 (verde, parco, gioco, sport) in F4 a Parcheggio.
- modifiche non sostanziali alle NTO.



Di seguito si riportano gli estratti del Vigente P.I. e di Variante limitatamente alle porzioni di territorio oggetto di modifica della zonizzazione.

Var. N. 1

Riclassificazione di area da edificabile (centro storico) ad area senza capacità edificatorie (L.R. 04/2015 art. 7) di MQ. 1.400

PIANO DEGLI INTERVENTI VIGENTE



-  Verde privato
-  Zona A di pregio storico artistico ambientale

art.72

art.28


PIANO DEGLI INTERVENTI IN VARIANTE



Var. N. 2

ampliamento area edificabile “nuclei edilizia diffusa (NED) per costruire una abitazione con un volume di mc. 600 di MQ. 280

PIANO DEGLI INTERVENTI VIGENTE




mc LOTTI LIBERI

art.42

■ Nuclei di edificazione diffusa

art.42


PIANO DEGLI INTERVENTI IN VARIANTE



Var. N. 3

riclassificazione di un annesso rustico non più funzionale con l'attività agricola, per il ricavo di locali ad uso artigianale.


PIANO DEGLI INTERVENTI VIGENTE



Annessi rustici non più funzionali al fondo

art.25


PIANO DEGLI INTERVENTI IN VARIANTE




Var. N. 6

riclassificazione da area agricola "E" in nuclei di edificazione diffusa (NED) di MQ. 20.966


PIANO DEGLI INTERVENTI VIGENTE



 Nuclei di edificazione diffusa

art.42


PIANO DEGLI INTERVENTI IN VARIANTE





Var. N. 8

riclassificazione di area residenziale "B" di completamento in zona agricola "E" in zona senza potenzialità edificatoria (L.R. 04/2015 art. 7), salvo quanto previsto dalla zona "E". di MQ. 1080,00

PIANO DEGLI INTERVENTI VIGENTE




-  Zona B residenziale di completamento
-  Zona E3 di elevato frazionamento fondiario

art.29

art.39


PIANO DEGLI INTERVENTI IN VARIANTE




Var. N. 11

ampliamento zona residenziale "B" di completamento di MQ. 265,00

PIANO DEGLI INTERVENTI VIGENTE



 Zona B residenziale di completamento

art.29


PIANO DEGLI INTERVENTI IN VARIANTE





Var. N. 12

Riclassificazione di un'area residenziale "C1" in zona agricola senza potenzialità edificatorie (L.R. 04/2015 art. 7), salvo quanto previsto dalla zona "E" di mq. 1.600


PIANO DEGLI INTERVENTI VIGENTE



-  Zona E3 di elevato frazionamento fondiario
-  Zona C1 residenziale

art.39
art.30


PIANO DEGLI INTERVENTI IN VARIANTE




Var. N. 13

Riclassificazione di un'area a servizi (F3 Verde gioco sport) in F4 Parcheggio di mq. 2.030

PIANO DEGLI INTERVENTI VIGENTE



PIANO DEGLI INTERVENTI IN VARIANTE



n°	Nome Richiedente	Oggetto Sintetico	Note	MQ. Aggiunti + sottratti -
				MC. aggiunti + sottratti -
1	Balestro Luigi Cesare	Riclassificazione di area da edificabile(CENTRO STORICO) ad area senza capacità edificatorie (L.R. 04/2015 art. 7)	TECNICAMENTE ACCOGLIBILE riconversione a verde privato	- MQ.1.400,00
2	Stecco Christian	ampliamento area edificabile(NED) per costruire abitazione volume di mc. 600	TECNICAMENTE ACCOGLIBILE con ampliamento delle zona Nuclei edificazione diffusa (NED) in area Agricola con l'inserimento di un volume predeterminato di mc. 600	+ MQ.2.480,00 + MC. 600,00
3	Belluzzo galdino	riclassificazione di un annesso rustico per il ricavo di locali ad uso artigianale	TECNICAMENTE ACCOGLIBILE con individuazione puntuale di annesso non più funzionale all'attività agricola introduzione art. 43 bis NTO	
4	Dalla valle Mirco	ampliamento area edificabile per costruire abitazione di mc. 600	TECNICAMENTE NON ACCOGLIBILE In quanto l'ampliamento delle zona Nuclei edificazione diffusa (NED) con l'inserimento di un volume predeterminato di mc. 600 è consentito esclusivamente in estensione di ZTO esistenti già programmate nel PATI o nel PI; vi sono inoltre vincoli di natura idrogeologica.	
5	Dalla gassa Roberto	cambio di destinazione da artigianale "D" a residenziale "B"	TECNICAMENTE NON ACCOGLIBILE area è sita in un contesto urbanizzato a prevalente destinazione produttiva	
6	Castagna Stefano- Farinon Lorella	riclassificazione da area agricola "E" ad area residenziale "B"	TECNICAMENTE PARZIALMENTE ACCOGLIBILE con la trasformazione dell'intera zona in nuclei di edificazione diffusa (NED) in quanto nel PAT è urbanizzazione diffusa, non viene prevista nuova volumetria ma un adeguamento al PAT:	
7			MANIFESTAZIONE RITIRATA	
8	Mecenero Lena Domenica	riclassificazione di area residenziale "B" in zona agricola "E"	TECNICAMENTE ACCOGLIBILE ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4 del 2015 che contempla la riclassificazione di aree edificabili in zona senza potenzialità edificatoria	- MQ. 1.080,00 - MC. 2.160,00
9	Bauce Danilo	Edificazione in centro storico	TECNICAMENTE NON ACCOGLIBILE Gli interventi sono disciplinati dalle NTO che disciplinano il C.S.	
10	Furlato Marco	riclassificazione di zona da residenziale C1 a zona residenziale "B" di completamento	TECNICAMENTE NON ACCOGLIBILE Area a prevalente destinazione C1	
11	Vessio Francesco Saverio	ampliamento zone residenziale "B" di completamento	TECNICAMENTE ACCOGLIBILE Ampliamento dim q. 265 urbanisticamente non rilevante.	+ MQ. 265,00 +MC. 530,00
12	Cocco Fiorenzo	riclassificazione di area residenziale edificabile in zona agricola "E".	TECNICAMENTE ACCOGLIBILE	- MQ. 1.600,00 - MC. 2.400,00
13	UFFICIO TECNICO	Riclassificazione di un'area a servizi (F3 Verde gioco sport) in F4 Parcheggio	TECNICAMENTE ACCOGLIBILE	

Le varianti proposte comportano una riduzione di suolo consumato pari a meno 1.335,00 mq. ed una riduzione di volumetria di mc. 3.430,00.

5 PROGRAMMAZIONE TEMPORALE

Una componente di forte innovazione rispetto al precedente P.R.G. è data dalla necessità di individuare una programmazione temporale degli interventi prefigurati nel disegno di piano.

Oltre ad essa restano comunque salde alcune regole, in parte previgenti, che il P.I. rispetta:

- a) dalla data dell'adozione del P.I., fino all'entrata in vigore, si applicheranno le misure di salvaguardia, secondo le modalità della legge 3 novembre 1952, n. 1902 "Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori" e successive modificazioni;
- b) l'approvazione del P.I. comporterà la decadenza dei Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili espressamente indicate, salvo che i relativi lavori siano oggetto di convenzione urbanistica già sottoscritta ed efficace;
- c) i vincoli preordinati all'esproprio definiti dal P.I. avranno durata di cinque anni e potranno essere reiterati una sola volta e per la stessa durata.

La novità più rilevante rispetto al P.R.G. è quella che decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del P.I. decadranno le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio. In caso di decadenza, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si applica l'art. 33 della L.R. 11/04.

6 DIMENSIONAMENTO DEL PIANO: LE NUOVE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 11/2004

La nuova legge urbanistica stabilisce che gli standard devono essere rapportati a 30 mq per abitante teorico incrementando quelli previsto dalla precedente LR 61/85 che erano pari a 27,5mq/ab. La legge non specifica la suddivisione interna tra le tipologie di standard (scuole, attrezzature comuni, verde-sport e parcheggi). La scelta è lasciata ai comuni nella redazione della strumentazione urbanistica, fermo restando, però i riferimenti "minimi" fissati dal Decreto Interministeriale del 1968 n.1444.

L'art.31 della LURV al punto 3, specifica che le "dotazioni minime di aree per servizi" devono essere almeno pari a:

- a) mq.30 per abitante teorico relativamente alla destinazione residenziale,
- b) mq.10 ogni 100mq di "superficie delle singole zone" relativamente alla destinazione artigianale-industriale,
- c) mq.100 ogni 100 mq di "superficie lorda di pavimento" relativamente alla destinazione commerciale-direzionale.

La legge introduce anche novità importanti. Gli standard possono essere anche realizzati dai privati e convenzionati. Ciò permette di non procedere alla pratica dell'esproprio.

7 LA VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO

La variante n. 1 al Pi approvata ha previsto:

Variante n.1 al P.I. 2015 - Carico aggiuntivo
Abitanti insediati n. 2.293
Nuovi volumi mc.51.550
Volumi stralciati mc. 12.256
Nuovi volumi residui mc. 39.294
Nuovi ab. Insediabili: mc. 39.294/220 = 179 abitanti inf. a 352 (PATI)

La variante n. 2 al PI approvata ha previsto una riduzione di volumetria edificabile di mc. 2.180

Totale abitanti insediabili (var. 1 e 2) = 169 ab. Teorici

La presente variante n. 3 comporta una riduzione di suolo consumato pari a meno 1.335,00 mq. ed una riduzione di volumetria di mc. 3.430,00 corrispondente ad una riduzione di abitanti teorici di 169 – 15= ab. Teorici n. 154 inferiore ad abitanti 352 previsti dal PATI.

Detta diminuzione di abitanti teorici rafforza il sovradimensionamento degli standard previsti nelle due precedenti varianti e confermati con la presente variante n. 3 al PI.

8 PRESCRIZIONI DEL PATI AL PI

Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PATI in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel pare VAS e dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli *obiettivi* descritti nel Rapporto Ambientale.

9 CONFORMITA' URBANISTICA

La presente variante n. 4 al PI è coerente con il documento programmatico illustrato dal Sindaco ed approvato in C.C., oltre agli strumenti urbanistici sovracomunali (PTCP) e con il PATI, inoltre non modifica la struttura progettuale e le filosofie pianificatorie del vigente PI.

10 COERENZA CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA L.R. n. 14/2017:

La presente Variante n. 3 al P.I. è redatta in conformità alle disposizioni dettate dalla L.R. n. 14/2017 recante "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

Le varianti proposte sono conformi a quanto previsto dalla L.R. 14 art. 2 e art. 12 (disposizioni finali) in quanto non consumano suolo (varianti verdi) e sono conformi a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 13 della L.R. 14/2014 (disposizioni transitorie)..

11 VERIFICA DI COMPATIBILITA' IDRAULICA:

La D.G.R.V. n. 2948 del 06.10.2009 "valutazioni di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici –modalità operative ed indicazioni tecniche" definisce che detta verifica si applica agli strumenti urbanistici generali o varianti che comportino una trasformazione territoriale tale da modificare il regime idraulico esistente e per tali varianti deve essere prodotta, dal tecnico progettista, nel caso in cui non vi sia una alterazione del regime idraulico, una asseverazione della non necessità della valutazione idraulica. Tale asseverazione deve essere inviata all'Ufficio Regionale del Genio Civile competente per territorio ed al consorzio di Bonifica. Tale struttura regionale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento potrà formulare motivate obiezioni e richiedere la valutazione di compatibilità idraulica. Decorso questo termine la verifica si intende positiva.

12 VERIFICA DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE VAS

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 11/04, modificato con l'art. 2 della L.R. 29 del 25.07.19, sono state introdotte le nuove procedure per la verifica di assoggettabilità alla VAS, precisando quali sono le piccole aree a livello locale e le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.Lga n. 152/2006 .

A seguito di detta modifica è stata approvata la DGR n. 61 del 21 gennaio 2020 che ha elencato n. 10 interventi di varianti al PAT-PI e PUA che possono essere verificati con la compilazione e trasmissione alla Commissione regionale VAS della Scheda Facilitata di sostenibilità ambientale.

Si ritiene che le modifiche proposte nella presente variante n. 3 possano rientrare in detto elenco precisamente nei punti:

-Varianti al PAT o al PI conseguenti a modifiche o a correzioni della normativa, non sostanziali e di modesta entità;

-Varianti al PAT o al PI previste dall'articolo 7 "varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili" della L.R. n. 4/2015;

- varianti al PAT o al Pi riguardante la modificazione d'uso di singoli edifici esistente.

Vi sono inoltre:

-un ampliamento di una zona residenziale "B" di completamento di mq. 265, urbanisticamente ed ambientalmente non significativo in quanto è una riconfinazione dell'esistente;

- una riproposizione di una zona di urbanizzazione diffusa prevista dal PATI senza previsioni di nuova volumetria;

- un ampliamento di un nucleo di urbanizzazione diffusa (NED) assimilabile alla zona agricola di mq.2.480,00 con la previsione di un volume predeterminato di mc. 600.

13 - MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), sulla base di quanto disposto dalla direttiva comunitaria 42/2001, prevede l'applicazione di misure di mitigazione e compensazione per ridurre e bilanciare gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente.

In particolare l'allegato al Rapporto Ambientale alla V.A.S. del P.A.T.I. – "Calcolo delle misure di mitigazione e compensazione" ha delineato le prescrizioni da attuarsi contestualmente agli interventi che determinano un aumento del carico urbanistico all'interno del territorio dei cinque comuni del P.A.T.I. Tale allegato costituirà norma integrativa alle del NTO del PI..


14 BIODIVERSITA'-DEFINIZIONE DEI LIMITI SPAZIALI IN RIFERIMENTO ALLA RETE NATURA 2000

Aree protette ed Aree a tutela speciale

Nel territorio di San Pietro Mussolino non sono presenti ne aree protette ne parchi naturali e siti della Rete Natura 2000

(Fonte: Regione Veneto)

Codice	Denominazione	Distanza
IT3210040	Torrente Valdiezza	13,5 km confine comunale
SIC IT3220039	Biotopo le Poscole	7,6 km confine comunale
SIC IT3220037	Colli berici	17 Km confine comunale



15 ELABORATI DELLA VARIANTE N. 3 AL P.I.

Elaborati di variante:

Elaborato grafico C1 intero territorio comunale scala 1: 5000

Elaborato grafico C2 intero territorio comunale scala 1: 5000

Elaborato grafico D1 zone significative scala 1: 2000

Elaborato grafico D2 zone significative scala 1: 2000

Elaborato grafico D2 zone significative scala 1: 2000

Documento A : Relazione Programmatica

Documento B: Norme Tecniche Operative stralcio comparate

Elaborati di consultazione:

Elaborato grafico con l'individuazione delle varianti

Asseverazione della non necessità della VCI (valutazione di compatibilità idraulica)

Verifica facilitata di sostenibilità ambientale (scheda facilitata)

16 CONCLUSIONI

Le analisi effettuate consentono di fare le seguenti considerazioni:

-valutate le varianti al PI proposte,

-rilevate le fonti di pressione esistenti nell'intorno e le pressioni che si possono produrre dal progetto,

-valutate le caratteristiche e la localizzazione degli habitat e degli habitat prioritari dei *Siti Natura 2000* rispetto all'area di intervento, o valutate le tipologie delle specie di flora e fauna riferite ai siti *Natura 2000* presenti e verificate nella cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto allegata alla D.G.R. n. 2200/2014,

si ritiene

che gli interventi previsti dalla variante parziale al PI rientrino nella fattispecie riferibile al caso generale punti: 2..2 b3 *modifiche allo strumento urbanistico in attuazione della cosiddetta "Variante verde", ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 04/2015, per riclassificazioni aree edificabili*, e b 23 "piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti rete natura 2000 e in quanto:

- 1) Le varianti proposte per le attività svolte e per la loro collocazione, non interferiscono con habitat o habitat di specie e non può avere effetti o impatti sugli stessi in modo diretto o indiretto,
- 2) non ci sono effetti a carico di nessuna delle specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/CE,
- 3) gli eventuali effetti che ne derivano si esauriscono prima di raggiungere le specie di interesse comunitario presenti nei siti della rete *Natura 2000*,
- 4) non cambia l'idoneità ambientale dei luoghi interessati rispetto alle specie segnalate come conseguenza dell'effettuazione dell'intervento,